

MEMORIA FIDEI IV
Convegno
L'INQUISIZIONE ROMANA E I SUOI ARCHIVI
A vent'anni dall'apertura dell'ACDF

Un tribunale bicefalo? Il caso dell'Inquisizione dello Stato di Milano tra Cinque e Seicento

MASSIMO CARLO GIANNINI

Nelle prime pagine del suo fondamentale studio del 1910 sull'inquisizione nello Stato di Milano, Luigi Fumi forniva una suggestiva descrizione dei locali del tribunale ambrosiano – del quale non sono riuscito a trovare la fonte – situati nel primo chiostro del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie. Gli ambienti comprendevano archivio, biblioteca e salone delle udienze con i quadri di San Domenico, San Pietro martire e di scene della passione di Gesù. In particolare dietro il tavolo dei giudici erano collocati un crocifisso in avorio e due busti: di Pio V e di Carlo Borromeo. Tale costruzione scenografica era il frutto di un'attenta rivisitazione della storia dell'Inquisizione milanese, in cui l'autorità papale, guida suprema della Congregazione del Sant'Ufficio, efficacemente simbolizzata dal pontefice-inquisitore canonizzato nel 1712, si affiancava a quella dell'arcivescovo, campione della Controriforma e canonizzato nel 1610. Lo scopo di tale scenografia era di mostrare una concordia d'intenti tra il vertice dell'Inquisizione e il tribunale milanese che, in realtà, fu il risultato di un lungo e travagliato percorso da cui scaturì una sostanziale bicefalia nel governo della polizia della fede, plasticamente effigiata dalla esibizione dei busti dei due autorevoli esponenti della Chiesa controriformistica.

La storiografia, sia pure con alcune importanti eccezioni, si è a lungo interessata maggiormente alla ricostruzione delle idee, dei comportamenti e delle vicende di coloro che furono oggetto dell'attività repressiva piuttosto che per il funzionamento dell'istituzione inquisitoriale e per gli uomini che la animarono. Pertanto anche sull'area lombarda disponiamo di molte maggiori informazioni sulle vittime della giustizia inquisitoriale che sui giudici della fede e i loro rapporti con la società del tempo. Solo in anni relativamente recenti la storia dei tribunali dello Stato di Milano dal punto di vista istituzionale e socio-politico è stata posta al centro di nuove importanti ricerche.

Occorre tener presente il problema della documentazione che risulta alquanto lacunosa, a causa della distruzione di gran parte delle carte degli archivi dei tribunali del Sant'Ufficio attivi nello Stato di Milano, eseguita per disposizione delle autorità imperiali fra il giugno e l'agosto 1788. A tale prima perdita si è aggiunta, a causa dei bombardamenti del 1943, quella dell'archivio del Senato, il più alto tribunale dello Stato, che era stato, tra il 1499 e il 1786, l'interlocutore privilegiato degli inquisitori e dei vescovi. Oggi la documentazione superstite relativa all'area lombarda e le carte conservate nell'Archivio della Congregazione della Dottri-

na della Fede, malgrado le perdite ingenti subite, ci consentono di avanzare alcune nuove ipotesi interpretative alla luce dei risultati della storiografia passata e presente. La documentazione disponibile fornisce sufficienti elementi per rivedere l'idea che, nello Stato di Milano, la polizia della fede rispondesse, fra la seconda metà del XVI e la prima metà del XVII secolo, alla regia esclusiva della Congregazione romana del Sant'Ufficio, in grado di operare tramite i suoi inquisitori-commissari come un tribunale del tutto autonomo e avulso dal contesto politico e sociale. In queste pagine mi propongo quindi di mettere in evidenza come alcuni arcivescovi – Carlo Borromeo, Federico Borromeo e Cesare Monti – furono veri e propri punti di riferimento a Milano in materia inquisitoriale, dotati di specifici poteri e in grado di sovrintendere all'azione degli inquisitori. Non a caso, in caso di conflitto con questi ultimi, furono tali autorevoli figure ad avere la meglio, essendo allo stesso tempo i principali e autorevoli interlocutori delle autorità romane e della corona spagnola.

1. *Aspetti normativi e problemi di distrettuazione*

Vi sono anzitutto due punti da tener presenti: il rapporto tra l'episcopato e l'ordine dei frati predicatori che, sin dal XIII secolo, furono chiamati a svolgere le mansioni inquisitoriali in terra lombarda e in altre parti della Cristianità; e la storia della distrettuazione inquisitoriale su cui disponiamo di elementi assai frammentari e di nessun supporto cartografico in grado di dar conto dei frequenti cambiamenti istituzionali e quindi organizzativi dei tribunali.

Com'è noto uno dei punti dolenti dell'azione inquisitoriale nel XIII secolo fu il rapporto tra gli inquisitori, giudici della fede delegati dalla Santa Sede, e i vescovi, essendo ambedue titolari, secondo il diritto canonico, della giurisdizione in materia ereticale. Abusi dei primi e contrasti con i secondi furono all'origine della decisione di papa Clemente V e del Concilio di Vienne (1311-12) di emanare la costituzione *Multorum querela* che, sulla base di esperienze precedenti, fissava l'obbligo per inquisitori e vescovi di procedere congiuntamente nelle fasi più importanti dei processi: la decisione circa l'aggravamento delle condizioni di detenzione, l'uso della tortura e la sentenza.

Per quanto concerneva l'area lombarda, erano i frati predicatori, sin dal Duecento, ad esercitare l'azione inquisitoriale. Ciò comportò il sorgere di contrasti all'interno dell'ordine, dal momento che i frati-inquisitori operavano di fatto al di fuori delle regole di vita comune. Per tale motivo, nel febbraio 1304, in seguito alla creazione di due province domenicane in Lombardia – area che non aveva ancora raggiunto una qualche unificazione politica – papa Benedetto XI decretò che i provinciali avrebbero avuto la facoltà di nominare e revocare i 10 frati-inquisitori che avrebbero dovuto operare in quelle terre. Peraltro, nell'ultimo quarto del XV secolo, le nomine degli inquisitori cominciarono a esser sottoposte al maestro generale dell'ordine domenicano che poteva confermarle o farne di nuove. La situazione era ulteriormente complicata dal fatto che, oltre alle due province, nel 1459, sorse una Congregazione di Lombardia, una sorta di federazione di conventi osservanti dell'Italia settentrionale, i cui vertici ebbero anch'essi dai papi la facoltà di nominare inquisitori. Tali designazioni avvenivano in occasione dei capitoli provinciali annuali dei domenicani ed erano confermate dal papa che, tuttavia, era solito intervenire anche con sue dirette nomine.

Per quanto concerne la distrettuazione, grazie alle ricerche di Michael Tavuzzi, sappiamo che verso il 1475 gran parte delle città del Ducato di Milano formava distretti che rientravano

nella provincia domenicana di San Pietro Martire e non coincidevano con i confini politici. Infatti Alessandria e Tortona sottostavano alla giurisdizione di un inquisitore che operava anche a Chieri, Asti e Torino; Como e Novara appartenevano a un medesimo distretto con Vercelli e Ivrea; Pavia e Cremona erano accorpate a Piacenza; solo Milano formava con Lodi un distretto sottoposto all'inquisitore della capitale lombarda. Negli anni seguenti, questo quadro si andò rapidamente e ulteriormente frantumando, sotto una duplice spinta: dall'esterno, le pressioni dei principi e, dall'interno, l'uscita dei conventi dalla provincia "conventuale" per aderire alla Congregazione osservante. Infatti, nel 1515, la situazione era radicalmente mutata: Novara e Pavia avevano propri inquisitori autonomi nominati dal provinciale di San Pietro Martire, così come quello di Milano e Lodi, mentre Como e Cremona-Piacenza avevano loro frati inquisitori nominati dal vicario della Congregazione di Lombardia. Inoltre il papa continuò a mantenere un proprio potere di scelta, come accadde, ad esempio, nel caso del domenicano Melchiorre Crivelli, nominato da Leone X inquisitore generale per la diocesi milanese nell'agosto 1518.

Nel frattempo, sin dal 1499, le vicende belliche delle "guerre d'Italia" e l'occupazione del Ducato di Milano da parte dei Francesi trasformarono il territorio lombardo in un campo di battaglia, con le conseguenze che è facile immaginare per i domenicani. D'altra parte, papa Clemente VII decise, nel settembre 1531, di trasformare la Congregazione di Lombardia in una vera e propria provincia osservante, detta *Utriusque Lombardiae*, e di ridurre le due precedenti province (dette rispettivamente di San Domenico e di San Pietro Martire) a semplici vicariati "conventuali" autonomi. Al vicariato di San Pietro Martire aderì, in primo luogo, il convento dei frati predicatori di Sant'Eustorgio di Milano, dove, sin dal XIII secolo, aveva sede il tribunale inquisitoriale di Milano, competente anche per Lodi, seguito da quelli di Alessandria, Novara e Tortona, anch'essi sedi di tribunali, mentre il convento milanese di Santa Maria delle Grazie, nonché quelli di Como, Cremona e Pavia aderirono alla nuova provincia osservante. Paolo III, nell'aprile 1536, attribuì ai priori della provincia *Utriusque Lombardiae* la facoltà di nominare gli inquisitori come già nella soppressa Congregazione di Lombardia e, un anno dopo, stabilì che il vicario di San Pietro Martire subentrasse nella facoltà dei precedenti provinciali di nominare gli inquisitori. Non fu peraltro infrequente che i vicari provinciali conventuali fossero essi stessi designati inquisitori, come ad esempio, Bernardino Crivelli che divenne inquisitore di Novara nel 1543.

Tale frammentazione di competenze sarebbe durata sino agli anni successivi alla creazione della Congregazione romana del Sant'Ufficio (1542) che, nel volgere di circa un decennio, avrebbe assunto il compito di selezionare i frati-inquisitori, anche se i pontefici continuarono a riservarsi il potere di confermare le scelte dei cardinali inquisitori o di compiere scelte autonome. Al contempo la distrettuazione dei tribunali si andò definendo su base diocesana, con un assetto che, in sostanza, sarebbe durato sino alla fine del XVIII secolo. Peraltro non si deve trascurare il fatto che, nella seconda metà del Cinquecento, si ebbero almeno due trasferimenti della sede del tribunale inquisitoriale da conventi del vicariato di San Pietro Martire a quelli della provincia *Utriusque Lombardiae*: nel 1558 a Milano con il passaggio dal convento di Sant'Eustorgio a quello di Santa Maria delle Grazie e nel 1568 con l'istituzione di un nuovo convento a Tortona, per volontà di papa Pio V, già domenicano osservante e inquisitore. Vale la pena di ricordare che, nel 1628 e di nuovo nel 1630, la città di Lodi chiese che all'inquisitore ambrosiano che il vicariato inquisitoriale lodigiano fosse elevato a vero e proprio distretto, separandosi dunque dalla giurisdizione del primo. La richiesta fu però respinta nettamente dalla Congregazione del Sant'Ufficio.

D'altra parte è necessario tener presente che i distretti inquisitoriali dello Stato di Milano non coincidevano con i confini politici: nel 1613 la Congregazione del Sant'Ufficio ricordò che l'inquisitore milanese, deputato per mezzo di un breve papale, poteva «exercere officium suum in omnibus locis Diocesis Mediolani etsi sint alieni Dominii».

2. Il Sant'Ufficio a Milano

L'attività del Sant'Ufficio nel Ducato di Milano fu segnata dal costante interessamento delle autorità laiche. Subito dopo l'avvio della Riforma luterana, il governo ducale non esitò a emanare un editto che proibiva il possesso di scritti del monaco sassone (marzo 1523): eloquente testimonianza della sostanziale subordinazione degli inquisitori lombardi al potere principesco. Non è un caso che allorché l'inquisitore della diocesi di Milano, Melchiorre Crivelli, allestì un elenco di libri proibiti, esso fu promulgato con proprio editto dal Senato nel dicembre 1538. L'Indice di Crivelli, il primo a esser pubblicato nella Penisola italiana, proibiva, fra l'altro, il catechismo di Calvino apparso a Basilea pochi mesi prima. Era questo il segnale di un'attenzione – che sarebbe divenuta una pratica duratura – degli inquisitori lombardi verso la realtà svizzera e germanica con le quali lo Stato di Milano intratteneva tradizionalmente importanti legami culturali ed economici. Il fatto stesso che l'Indice intimasse la consegna dei libri non all'inquisitore, ma ai vicari vescovili indica chiaramente il livello di coinvolgimento del potere politico ed ecclesiastico nell'azione censoria.

Nel luglio 1542, la bolla papale *Licet ab initio* costituì a Roma una Congregazione di cardinali preposti alla polizia della fede, che faceva capo direttamente al pontefice e che doveva costituire, nei piani del potente cardinale Gian Pietro Carafa, lo strumento principe per la difesa della Chiesa dall'eresia. Tuttavia il radicamento nello Stato di Milano del nuovo tribunale romano – la cui effettiva autorità sarebbe rimasta per lo più limitata alla Penisola italiana – avvenne in maniera alquanto faticosa, attraverso una serie di tensioni con i poteri laici ed ecclesiastici. Aspri e talora clamorosi conflitti si verificarono non solo a causa dei tentativi di affermazione di un potere percepito come esterno ed estraneo rispetto a una realtà che, per oltre due decenni, aveva visto la preminenza delle autorità di governo nella polizia della fede, ma anche per i differenti modi in cui gli attori in campo concepivano la lotta all'eresia.

La nuova Congregazione del Sant'Ufficio assunse con lentezza il controllo delle nomine agli uffici inquisitoriali nello Stato di Milano, cominciando dalla provincia domenicana osservante *Utriusque Lombardiae*: nel marzo 1552, le voci o le notizie di infiltrazioni ereticali all'interno dei conventi dei frati predicatori spinsero la Congregazione a nominare proprio commissario generale per la provincia fra' Pietro Martire Rusca da Lugano, già inquisitore a Como e a Bologna, specificando che nessun altro dovesse cercare d'intromettersi nelle cause relative a frati domenicani caduti nell'eresia. Solo nell'aprile 1553, approfittando dei dissapori tra l'inquisitore della diocesi milanese, il domenicano e vescovo Melchiorre Crivelli, appartenente al vicariato di San Pietro Martire e l'arcivescovo, Giovanni Angelo Arcimboldi – alimentati dai sospetti che gravavano sulle frequentazioni eterodosse e sull'operato dell'inquisitore – la Congregazione destituì Crivelli e nominò un proprio commissario nella persona dell'ecclesiastico secolare Bonaventura Castiglioni. Non si trattava di un passaggio indolore: per la prima volta da tre secoli, a reggere il tribunale milanese non era più chiamato un frate domenicano di Sant'Eustorgio, bensì un membro del clero secolare cittadino. Tuttavia l'appartenenza del Ca-

stiglioni a una delle principali famiglie milanesi, l'essere prevosto della basilica di Sant'Ambragio (dal 1546) e soprattutto canonico del capitolo di Santa Maria della Scala (dal 1521), principale chiesa milanese di giuspatronato ducale, stavano a indicare la volontà romana di rassicurare le élites cittadine e le autorità imperiali.

L'inquisitore Castiglioni, nel corso del 1554, pubblicò a Milano un nuovo Indice dei libri proibiti, nel solco di una prassi di co-partecipazione delle autorità laiche all'azione censoria. Infatti l'editto non solo recava le firme dall'arcivescovo e senatore Arcimboldi e del medesimo Castiglioni, ma indicava chiaramente che esso era elaborato e pubblicato «con participatione, et consenso dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Senato cesareo de Milano». Non a caso i proventi delle multe comminate a coloro che, per la prima volta, avessero introdotto nel territorio dello Stato o avessero venduto libri proibiti avrebbero dovuto essere divise in tre parti uguali tra l'inquisitore, la Camera imperiale e gli accusatori.

La morte di Castiglioni, nel giugno 1555, riaprì tuttavia i giochi. La situazione era assai complessa: sul soglio papale era da poco salito Gian Pietro Carafa, con il nome di Paolo IV, e lo Stato di Milano era in una condizione di estrema tensione a causa del conflitto franco-asburgico. L'iniziativa fu a questo punto assunta dai domenicani del convento di Sant'Eustorgio che inviarono a Roma il confratello Ambrogio Barbavara a perorare, con l'appoggio del Senato, il ritorno della carica inquisitoriale a un frate predicatore. Cedendo alle pressioni milanesi, la Congregazione nominò inquisitore il medesimo Barbavara, ripristinando così lo *status quo* tradizionale, seppure con l'importante affermazione del fatto che la nomina dell'inquisitore della diocesi di Milano era prerogativa esclusiva dei cardinali del Sant'Ufficio.

Tuttavia, di lì a poco, nell'aprile 1558, si ebbe un nuovo capovolgimento, questa volta di portata definitiva: Paolo IV, contestualmente alla nomina del nuovo inquisitore di Milano, il frate e inquisitore cremonese Giovanni Battista Chiarini, ordinò il trasferimento del tribunale nel convento milanese di Santa Maria delle Grazie. Tale decisione aveva molteplici significati: il papa conferiva un ruolo strategico a Chiarini, che si era mostrato fedele esecutore della linea della Congregazione del Sant'Ufficio contro le intromissioni delle autorità laiche e dal 1556 era priore della provincia *Utriusque Lombardiae*; e, al contempo, venivano riconosciute la fedeltà a Roma e lo zelo dei frati osservanti delle Grazie, convento proprio della *Utriusque Lombardiae*, dalla quale proveniva Michele Ghislieri, ora cardinale e braccio destro di Paolo IV nella guida dell'Inquisizione romana.

Del resto, lungi dal rappresentare un efficiente strumento poliziesco e repressivo il Sant'Uffizio milanese conobbe parecchi problemi operativi, come la scarsità o l'assenza di fondi per pagare famigli e dipendenti, la carenza di spazi adeguati e di personale per far fronte a tutti i compiti che la Congregazione andava affidando ai suoi commissari locali. Tanto più che la poca sintonia fra la Santa Sede e la corte di Filippo II durante il papato di Paolo IV contribuì a complicare la situazione. Per esempio, l'Indice paolino del dicembre 1558 suscitò la notevole perplessità del Senato e del governatore, Gonzalo Fernández de Córdoba, duca di Sessa che fu superata solo grazie alle pressioni romane e di Francisco de Vargas, ambasciatore del re cattolico a Venezia. Si giunse così al paradosso che l'Indice venne promulgato, con il consenso delle autorità, nel marzo 1559, ma l'inquisitore Chiarini dovette ripeterne la pubblicazione, poiché nessuno vi aveva ottemperato. Da parte sua il governatore emanò in assoluta autonomia, nel dicembre seguente, un editto in materia di repressione dell'eresia.

Che la situazione dei rapporti tra la Congregazione del Sant'Ufficio e il governo milanese fosse ben lontana dall'essere normalizzata, è testimoniato dall'incarico che il fiscale Galeazzo Brugora ebbe dal duca di Sessa, nell'aprile 1559, di trattare con il pontefice la concessione all'inquisitore di Milano della facoltà di terminare le cause, senza dunque che esse potessero essere avvocate a Roma, con spesa e pericolo dei sudditi lombardi. In quegli stessi anni, il mutamento del quadro politico-religioso europeo, dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559), segnato dai timori per la diffusione dell'eresia nello Stato di Milano, a causa della vicinanza e dei tradizionali rapporti commerciali con la Svizzera e la Germania, e dallo scoppio delle guerre di religione in Francia, Filippo II d'Asburgo si mostrò interessato a servirsi del tribunale milanese per colpire eventuali infedeltà politiche e religiose dei suoi ufficiali che svolgevano delicati compiti diplomatici nella vicina area svizzera, dove il protestantesimo era assai diffuso.

In questo clima politico internazionale maturò il progetto di Filippo II di introdurre a Milano l'Inquisizione «al modo di Spagna». Proprio la debolezza del tribunale milanese venne presa a pretesto da coloro – in primo luogo il duca di Sessa – che promossero la decisione del monarca, nel giugno 1563, di nominare inquisitore generale dello Stato di Milano l'arcivescovo di Messina, Gaspar Cervantes de Gaete, in quel momento al Concilio di Trento, che fu provvisto dell'arcivescovado di Salerno, il più ricco beneficio di giuspatronato regio in Italia. La partita politica che si aprì a questo punto fu assai complessa e delicata: l'iniziativa del sovrano era stata, infatti, concordata con il papa milanese Pio IV e il suo cardinale nipote, Carlo Borromeo, amministratore apostolico dell'arcivescovado ambrosiano dal 1559. Tuttavia la compatta reazione ostile dei vertici delle comunità, con la città di Milano in testa, che inviarono ambascierie al Concilio e furono appoggiati da diversi vescovi e curiali lombardi, nonché la tiepidezza all'interno del Collegio cardinalizio nei confronti di un'iniziativa che avrebbe di fatto sottratto un'area chiave della Penisola al controllo della Curia, contribuirono al fallimento dell'iniziativa, anche per il timore del sovrano di una destabilizzazione del quadro politico milanese.

3. Un'Inquisizione borromaica?

L'insuccesso del progetto di istituire nello Stato di Milano un tribunale inquisitoriale sotto il diretto controllo del re cattolico, non segnò tuttavia la pura e semplice vittoria dell'autorità della Congregazione romana del Sant'Ufficio. Infatti, già all'indomani della conclusione della vicenda, spiccò l'attitudine di Carlo Borromeo, cardinale nipote, arcivescovo di Milano e membro della Congregazione inquisitoriale (dal marzo 1563), ad assumere il ruolo di supervisore della polizia della fede all'interno della grande diocesi ambrosiana. Nel novembre 1564, ad esempio, Borromeo comunicò al suo fedele vicario generale Niccolò Ormanetto di aver compiuto il passo da lui chiesto, affinché il padre inquisitore a Milano «comunichi prima con voi le cose di quell'offitio». L'interventismo dell'arcivescovo era del resto emerso già alcuni mesi prima, in occasione della condanna di un eretico: secondo la prassi in uso a Milano, i ministri regi avevano stabilito che la somma di 6.000 scudi (derivanti forse da una multa) andasse divisa in tre parti uguali fra la regia Camera, il papa e l'arcivescovo. Borromeo pensò allora di utilizzare la somma per dare corpo al suo progetto di trasferire i prigionieri dell'Inquisizione nelle carceri del palazzo arcivescovile.

Nel 1565, con l'arrivo a Milano di Borromeo, si aprì senza dubbio una nuova stagione anche per i tribunali inquisitoriali lombardi. Sul piano generale, l'ascesa al soglio papale di Michele Ghislieri con il nome di Pio V, nel 1566, che avviò una fase di espansione dell'azione del Sant'Uffizio in Italia. Lo stesso cardinale Borromeo giunse a Milano dotato di ampie facoltà, conferitegli dal pontefice, dando vita a un'inedita concentrazione di poteri nella sua persona. Questa situazione produsse frizioni tra l'inquisitore e il cardinale, che emersero in occasione del processo a Nicolás Cid, tesoriere generale dell'esercito, messo sotto inchiesta da frate Angelo Avogadro da Verona, con l'accusa di eresia sin dal 1562. Tuttavia Cid aveva fatto ricorso al sovrano denunciando di essere vittima di una macchinazione politica ordita dai suoi nemici con la complicità dell'inquisitore. Nel 1566 il tesoriere fu arrestato per ordine regio e rinchiuso nella roccetta di Porta Romana di Milano, mentre i senatori Danese Filiodoni e Gerolamo Monti, affiancati dal fiscale Brugora furono incaricati di istruire un processo, di cui però non si conoscono gli esiti. Da parte sua la Congregazione del Sant'Uffizio, nell'ottobre di quello stesso anno, affidò il procedimento al cardinale Borromeo e al nuovo inquisitore, frate Angelo Zampi da Cremona. Tale decisione aprì, però, una controversia tra il vicario arcivescovile e l'inquisitore che fu superata solo con un pronunciamento del pontefice a favore della precedenza dell'arcivescovo su entrambi. Cid da parte sua, nel marzo 1568, accusò anche padre Zampi di prevenzione nei suoi confronti e di aver commesso numerosi abusi, fra cui l'istigazione di una falsa testimonianza, sebbene pare che, a loro volta, egli e i suoi fautori non esitassero a subornare testimoni e a corrompere per ottenere informazioni. A fronte di un quadro tanto ingarbugliato, dietro suggerimento di Borromeo, la Congregazione del Sant'Uffizio decise di affidare il procedimento a Girolamo Federici, vescovo di Martorano. Questi, dopo ripetute sollecitazioni da Roma, solo nel 1571 formulò le accuse contro Cid, imputato di eresia per aver creduto nella predestinazione, per la negazione del valore delle buone opere, per essersi dichiarato contrario alla venerazione delle immagini, per aver mangiato carne nei giorni di magro e avere letto libri proibiti, fra cui quelli di Lutero. Nel frattempo, però, il tesoriere era morto.

Borromeo, nella sua opera di applicazione dei dettami tridentini, ebbe modo di legiferare in materia di polizia della fede sia come vescovo sia come metropolita, anche grazie al duplice ruolo di ordinario e di membro della Congregazione del Sant'Uffizio. Nel dicembre 1570 egli emanò un editto in cui si faceva obbligo a tutti di denunciare all'arcivescovo o al padre inquisitore eretici, sospetti di eresia e detentori di libri ereticali e di scritti a qualunque titolo proibiti dalla Sede apostolica, destinato a essere promulgato annualmente secondo le disposizioni del II concilio provinciale milanese dell'anno precedente. Ciò significò che l'esercizio dell'azione inquisitoriale a Milano, in ragione della complessità dei problemi connessi alla sua collocazione geografica e dal fatto di essere un dominio del re cattolico, si andò caratterizzando per la costruzione di un delicato equilibrio in cui i frati inquisitori avevano un contrappeso istituzionale in una figura di indubbio peso ecclesiastico e politico, qual era il cardinale Borromeo.

L'arcivescovo era infatti in grado di trattare direttamente non solo con la Santa Sede, ma anche con il governo milanese. Ad esempio, in una data imprecisata – precedente comunque il novembre 1564 – egli decise di devolvere 200 scudi all'anno sulle entrate della mensa arcivescovile a favore del padre inquisitore di Milano. Non si trattò, peraltro, come hanno ritenuto gli studiosi sulla scorta di testimonianze molto posteriori e di sapore apologetico, di un mero atto di liberalità, quanto piuttosto del risultato di una sottile partita politica con il governatore Gabriel de la Cueva. Questi, infatti, si era offerto al vicario Ormanetto di fornire il suo aiuto e-

conomico al padre inquisitore. Tuttavia Borromeo ordinò di rispondere al governatore che egli aveva già provveduto ed era «prontissimo a spendere tutta la entrata» dell'arcivescovado «in servizio di Dio et di quella Chiesa, et della religione Cattolica». In secondo luogo il vicario avrebbe dovuto riferire diplomaticamente al governatore che, nel caso vi fosse stato bisogno, sarebbe venuta utile la «provisione della Maestà Sua in beneficio di così santa opera». In realtà, Borromeo precisò a Ormanetto che avrebbe dovuto evitare di cadere nella trappola celata nell'offerta di un sostegno economico da parte del governatore: la contropartita sarebbe stata infatti l'affiancamento di ministri laici all'inquisitore. In tale evenienza il vicario si sarebbe dovuto far scudo dell'esigenza di scrivere alla Congregazione del Sant'Ufficio «con gli ordini del quale si è sempre regolato» il tribunale milanese. Lo stesso Borromeo tornò sul punto in un'altra missiva, raccomandando a Ormanetto di non accettare alcunché dal governatore, perché, se i 200 scudi messi a disposizione dall'arcivescovo non fossero stati sufficienti, egli avrebbe destinato ulteriori risorse al tribunale. Soprattutto, a chiudere definitivamente la questione, Borromeo avvertì che lo stesso cardinale Michele Ghislieri, autorevole esponente della Congregazione del Sant'Ufficio, giudicava che i 200 scudi fossero più che sufficienti al padre inquisitore. Secondo Fumi il contributo della mensa arcivescovile sarebbe stato reso definitivo da papa Sisto V, nel 1586.

Un punto di grande rilievo è il fatto che Borromeo ideò e diede vita a una *Congregatio Sacrae Inquisitionis* all'interno della Curia arcivescovile milanese: presieduta dall'ordinario medesimo o, in sua assenza, dal vicario generale con il padre inquisitore. Tale organismo trovò la sua formalizzazione nelle *Instructiones ad fori archiepiscopalis reformandi usum pertinentes*, risalenti alla fine degli anni '70 e ai primi anni '80 del Cinquecento. Borromeo prescrisse che le riunioni di tale congregazione inquisitoriale diocesana dovessero tenersi ogniqualvolta fosse necessario o almeno una volta alla settimana. È interessante notare che, secondo il testo, l'organismo aveva il compito di occuparsi esclusivamente «de pertinentibus ad fidem». I partecipanti alla congregazione erano i vicari arcivescovili civili e criminali, il teologo del capitolo della cattedrale, nonché teologi e canonisti designati dall'arcivescovo e dal padre inquisitore. Erano inoltre chiamati ad assistere – probabilmente senza diritto di voto – un membro del Senato, nonché alcuni giurisperiti laici, e i procuratori fiscali della Curia arcivescovile e del Sant'Ufficio milanese. Tale modello si diffuse, in modi e tempi che non conosciamo, anche nelle altre diocesi lombarde, come testimonia un decreto della Congregazione romana del Sant'Ufficio dell'ottobre 1583, in cui si faceva obbligo al procuratore fiscale e al notaio della Curia arcivescovile di Pavia d'intervenire alle sedute della locale congregazione e si puntualizzava che il vicario generale avesse voto decisivo in tali riunioni solo in caso di assenza dell'ordinario.

In seguito, la Congregazione romana intervenne per ridimensionare il peso della Curia arcivescovile nella congregazione inquisitoriale milanese: fu lo stesso papa Clemente VIII a dare disposizioni, nel marzo 1593, affinché potesse intervenire un solo vicario arcivescovile e che il procuratore fiscale potesse partecipare solamente alle cause cominciate nella Curia arcivescovile e non quelle cominciate dall'inquisitore. Tuttavia l'arcivescovo Gaspare Visconti chiese e ottenne dal pontefice che alle sedute potessero partecipare sia il vicario generale sia il vicario alle cause criminali. Non mancarono peraltro tensioni, come dimostra il rimprovero inviato all'arcivescovo per aver nominato due consultori laici senza aver chiesto previamente l'approvazione della Congregazione romana. Inoltre, nell'aprile 1595, in occasione della vacanza della cattedra arcivescovile, la Congregazione del Sant'Ufficio presieduta da papa Clemente VIII stabilì che, in caso di morte o di assenza dell'ordinario, le riunioni della congregazione si

sarebbero dovuto tenere presso il convento di Santa Maria delle Grazie, sede del tribunale inquisitoriale. Solamente qualora i consultori avessero avuto difficoltà a raggiungerlo a causa della grande distanza, la congregazione avrebbe dovuto riunirsi nel palazzo arcivescovile, ma non nelle stanze del vicario.

L'episcopato di Gaspare Visconti (1584-1595), successore di Carlo Borromeo, vide probabilmente il tentativo dell'inquisitore milanese di riguadagnare terreno, approfittando del fatto che l'arcivescovo non era cardinale e non vantava legami significativi presso la Curia papale e con la Congregazione del Sant'Ufficio. Cercò dunque di riaffermare la propria competenza sulla revisione dei libri da stampare, provocando la protesta del vicario generale: nell'aprile 1589, la Congregazione dovette quindi dirimere la questione se è stabile che l'inquisitore non si dovesse intromettere e lasciare la questione all'arcivescovo e al suo vicario, sulla base delle prescrizioni del V Concilio lateranense. Tale presa di posizione fu però contraddetta dall'alto tribunale allorché, nel giugno 1592, ordinò all'inquisitore di Pavia di trattenere presso di sé gli originali dei libri stampati e da stampare: misura che deve essere inquadrata nella complessa partita in atto tra la Congregazione del Sant'Ufficio e quella dell'Indice circa la stesura del nuovo indice dei libri proibiti e la competenza sui casi controversi. A loro volta, le autorità di governo guardavano con estrema attenzione alla materia: nel 1580, fu arrestato e incarcerato dal capitano di giustizia lo stampatore del seminario ambrosiano, Michele Tini, per aver operato senza licenza del Senato. Durante l'interrogatorio da parte delle autorità, lo stampatore si difese sostenendo di essere a conoscenza della proibizione, ma che nei casi contestatigli aveva ritenuto bastasse il permesso di arcivescovo e inquisitore. Il notaio che conduceva l'interrogatorio ribatté che «non si poteva stampare cosa, né grande, né piccola senza licenza del Senato». Proprio durante l'episcopato di Visconti, Filippo II ordinò, nell'agosto 1586, che tutti i libri stampati nello Stato di Milano dovessero essere preventivamente approvati dal Senato. A tale riguardo fu anche pubblicato un editto a Milano che designava il senatore Simone Bossi come delegato laico a questo scopo. Allo stato delle ricerche non sappiamo se e in che misura queste disposizioni furono realmente applicate.

Aspri contrasti si verificarono poi tra vescovi e inquisitori, soprattutto laddove la consuetudine, legata alla scarsa attitudine degli ordinari alla residenza nel corso del Cinquecento, aveva lasciato mano libera ai secondi. Appare paradigmatico al riguardo il caso di Novara, dove una figura strettamente legata all'esperienza di Carlo Borromeo, quale il barnabita Carlo Bascapè, non appena divenuto vescovo, nel 1593, rivendicò con un editto la giurisdizione episcopale in materia di lotta all'eresia. Tale atto lo portò a scontrarsi con l'inquisitore domenicano Domenico Buelli da Arona (morto nel 1602), alle cui rimostranze alla Congregazione romana del Sant'Ufficio Bascapè rispose non solo con il richiamo alla legislazione dei concili provinciali di Borromeo, ma anche con pesanti accuse relative al fatto che il frate aveva comminato torture ed emesso sentenze senza la partecipazione del vicario del vescovo. Malgrado gli attacchi del frate, Bascapè, in virtù dei solidi appoggi di cui godeva a Roma, ebbe partita vinta, anche se, per alcuni anni, dovette acconciarsi a convivere con l'inquisitore, cui peraltro il vescovo negò la facoltà di ordinare la tortura dei sospettati. Solo con la morte di Buelli, i rapporti di Bascapè con il tribunale inquisitoriale novarese assunsero un andamento meno conflittuale e in buona parte analogo a quello della situazione milanese. A ogni modo, alla morte di Buelli, Bascapè cercò di ottenere, senza successo, la nomina a inquisitore di Novara di un frate domenicano, con esperienza nel tribunale di Alessandria e, probabilmente, di suo gradimento.

4. *La costruzione di un equilibrio conflittuale tra Cinque e Seicento*

Nel settembre 1595, il lungo episcopato milanese del cardinale Federico Borromeo – che non era membro della Congregazione del Sant’Ufficio – si aprì con la concessione da parte della stessa Congregazione a lui e al suo vicario generale la facoltà di assolvere gli eretici provenienti dalla Svizzera, dalle Leghe grigie e dalla Valtellina (terra lombarda sottoposta al dominio grigione), nonché gli stampatori di libri ereticali. Tali facoltà furono estese, nel febbraio 1606, alla possibilità di assolvere dalle censure di qualunque eretico che avesse inteso ritornare nella Chiesa. In questo caso, però, la concessione aveva la durata di un quinquennio, così da esser rinnovata periodicamente, come in effetti accadde, durante tutto il lungo episcopato di Federico. Non si trattava di una misura casuale: almeno dalla metà del Cinquecento i contatti tra l’Italia e l’area elvetica, con forti legami con il mondo tedesco, dove il protestantesimo nelle sue varie accezioni prosperava, turbavano i sonni della Congregazione romana. Tuttavia le esigenze della politica spagnola a Milano erano tali da non poter rinunciare in alcun modo ai rapporti politici e commerciali con i Cantoni elvetici e le Leghe grigie. Di fronte a tale stato di caso, i cardinali inquisitori erano costretti a far buon viso a cattivo gioco: un esempio eloquente è l’ordine emanato nel luglio 1593 dalla Congregazione del Sant’Ufficio, affinché non fossero ammessi nello Stato di Milano eretici, a meno che non fossero sudditi elvetici e grigioni che erano protetti dagli accordi tra il re cattolico e le autorità politiche trans-alpine. Allo stesso modo, gli scambi epistolari con quelle terre dovevano essere interdetti, salvo che non avessero riguardato i traffici commerciali. Inoltre le merci depositate a Milano o in transito verso altri luoghi avrebbero dovuto essere ispezionate dai locali inquisitori alla ricerca di libri ereticali. Anche il commercio di volumi che non destavano sospetti avrebbero dovuto essere autorizzato solo una volta che i medesimi fossero stati esaminati.

Nell’ultimo decennio del Cinquecento, nuovi conflitti sorsero tra gli inquisitori e le autorità di governo circa il porto d’armi concesso ai “familiari” laici e ai membri delle confraternite laicali di San Pietro Martire, detti crocesignati, sorte con lo scopo di assistere e aiutare gli inquisitori. A quanto pare, dalla fine degli anni ’60 del Cinquecento, i timori di aggressioni nei confronti dei domenicani del Sant’Ufficio avevano spinto le autorità laiche a concedere agli inquisitori e ai loro familiari di portare armi proibite ai sudditi. Nel 1593 l’inquisitore di Cremona, frate Pietro Visconti, presentò al podestà della città una lista di ben 104 nomi di laici per i quali chiedeva la licenza di portare armi. La richiesta conteneva, fra l’altro, la facoltà di portare i famigerati archibusi da ruota, del tutto vietati, e fu respinta dal governatore, Juan Fernández de Velasco, connestabile di Castiglia e duca di Frías, dopo aver consultato il Senato. Mentre lo stesso Filippo II era informato della situazione e impartiva disposizioni all’ambasciatore a Roma perché ottenesse da papa Clemente VIII e dalla Congregazione del Sant’Ufficio di ridurre l’inquisitore a più miti consigli, a Cremona esplose il conflitto giurisdizionale: il podestà – che aveva fatto arrestare i familiari dell’inquisitore per aver contravvenuto al divieto – fu scomunicato da fra’ Pietro. Da parte sua, la Congregazione romana diede il proprio sostegno all’inquisitore nel nome della conservazione di ciò che questi aveva presentato come privilegi connessi al suo ufficio. La cosa era, però, del tutto inaccettabile per il Senato e i ministri regi: la vertenza pertanto si trascinò negli anni seguenti, saldandosi alle aspre controversie giurisdizionali che opposero il cardinale Borromeo, e il connestabile di Castiglia. Sebbene, a partire dall’autunno del 1600, l’assunzione del governo dello Stato di Milano da parte di Pedro Enrí-

quez de Acevedo, conte di Fuentes, aprì una stagione relativamente più tranquilla dal punto di vista dei rapporti con l'arcivescovo, il problema delle licenze d'armi ai "familiari" e ai crocesignati rimase un nodo assai complicato: un nuovo incidente si verificò a Cremona nel 1601 con un lungo strascico di negoziati tra Milano, Roma e Madrid.

Sul versante romano appare evidente la volontà della Congregazione del Sant'Ufficio di salvaguardare i margini di manovra degli inquisitori all'interno di una realtà in cui occorreva contemperare il ruolo dell'arcivescovo di Milano e degli altri vescovi lombardi con l'attenzione del Senato e dei governatori alle implicazioni politiche dell'esercizio della polizia della fede giudicata come parte integrante delle prerogative regie. Ecco perché la *querelle* circa il porto d'armi fu scandita da una serie di prese di posizione: nel gennaio 1596, la Congregazione, presieduta dal pontefice, approvò l'elenco delle licenze di porto d'armi inviato dall'inquisitore di Cremona, ma stabilì che la concessione di nuovi permessi dovesse essere sottoposta al vaglio preventivo della Congregazione medesima. Nell'agosto seguente, sempre presente Clemente VIII, la Congregazione fece sapere all'inquisitore di Milano che i privilegiati del Sant'Ufficio avrebbero avuto diritto a portare ogni tipo di arma che avessero avuto gli ufficiali e i privilegiati delle autorità laiche. Inoltre, sin dal 1599, la Congregazione si spese perché i laici al servizio degli inquisitori potessero portare le medesime armi consentite agli uomini al servizio della giustizia regia. A ogni modo, al fine di placare i contrasti con le autorità laiche, i cardinali stabilirono che fossero date ai podestà delle città le liste – da trasmettere anche a Roma – di coloro che godevano di tale privilegio, dal quale dovevano essere esclusi i banditi. Di nuovo nel novembre 1605, la Congregazione raccomandò all'inquisitore milanese di servirsi in maniera parca e prudente delle licenze di porto d'armi e, al contempo, di non dare ai ministri regi, come precedentemente ordinato. Nel giugno 1607 la Congregazione decise di circoscrivere i contrasti inviando una circolare agli inquisitori di tutto lo Stato di Milano in cui ordinava che, d'ora in avanti, essi avrebbero dovuto limitare le licenze per il porto delle medesime armi degli esecutori dei tribunali secolari e concederle esclusivamente al procuratore, al notaio e agli sbirri del Sant'Ufficio.

Controversie vi furono peraltro anche nel campo inquisitoriale tra i frati-commissari e le confraternite dei crocesignati. I 40 membri della confraternita milanese di San Pietro Martire, in base agli statuti, dovevano assoluta obbedienza all'inquisitore cui spettava la direzione del sodalizio. Frequenti furono, però, gli attriti, come ad esempio quello che oppose i crocesignati di Milano all'inquisitore Ippolito Maria Lanci da Bologna nel 1618. Infatti i confratelli avevano scelto come nuovo membro un certo Marco Antonio Stampa. Il domenicano aveva invece un altro candidato e quindi la confraternita fece ricorso alla Congregazione del Sant'Ufficio la quale, a sua volta, si rivolse al cardinale Borromeo affinché accogliesse la richiesta, nel caso non fosse pregiudiziale per i diritti dell'inquisitore. La vertenza concerneva il diritto di nomina dei crocesignati in occasione della vacanza di uno dei posti e dunque l'inquisitore reiterò le sue proteste. Pertanto la Congregazione rimise all'arcivescovo la decisione. La questione si trascinò per diversi mesi: nel settembre 1619 i membri della confraternita inviarono un memoriale – che fu discusso in una riunione della Congregazione alla presenza dello stesso papa Paolo V – in cui chiedevano che fosse deputato come giudice il vescovo di Lodi, al posto di Borromeo. Per far fronte a uno scontro che rischiava di travolgere tutti, il pontefice decretò che si sospendesse ogni decisione sino alla nomina del nuovo inquisitore di Milano.

Nel 1620, mentre riesplodevano i contrasti fra l'inquisitore e le autorità laiche circa il porto d'armi proibite, si verificò un decisivo sotterraneo conflitto – ben celato ai più – che ebbe come protagonista l'inquisitore e il cardinale Borromeo. Infatti l'arcivescovo si lagnò con la Congregazione del Sant'Ufficio che l'editto pubblicato dal domenicano pregiudicava la sua giurisdizione. Subito Paolo V decretò che l'inquisitore dovesse pubblicare l'editto secondo la forma consueta senza aggiungere nulla, invitandolo a mantenere buoni rapporti con il cardinale. In quest'occasione fu inviato a tutti gli inquisitori dipendenti dalla Congregazione l'ordine di mantenere la forma stabilita nei loro editti, senza modificare alcunché; qualora poi avessero dovuto aggiungere qualcosa o farne di nuovi, avrebbero dovuto sottoporre la cosa al vaglio preventivo della Congregazione. Tuttavia l'inquisitore di Milano non desistette e inviò a Roma una serie di lagnanze circa il fatto che la Curia arcivescovile esercitava compiti spettanti all'inquisizione, emanando citazioni e autorizzando i suoi agenti al porto d'armi, fonte di problemi con le autorità; e che infine si occupasse di censura sulla stampa dei libri. La Congregazione del Sant'Ufficio rispose candidamente che «episcopos posse nedum citare, sed etiam procedere in causis S.ti Officij iuxta Clem. I de haeret. quam videat, et publicare edicta in his, quae spectant ad eorum Curiam». Quanto alle licenze in materia di armi, il domenicano era pregato di non ingerirsi in una faccenda che spettava alla valutazione del cardinale Borromeo. Circa la censura, la Congregazione avrebbe chiesto al porporato di attenersi alla prassi consueta.

Mentre il cardinale Giovanni Garzia Millini, segretario della Congregazione del Sant'Ufficio, trattava con l'agente a Roma del cardinale Borromeo, furono impartite chiare direttive al padre inquisitore di astenersi da ogni novità e di mantenere buoni rapporti con l'ordinario diocesano. È significativo che il decreto circa la controversia tra inquisitore e arcivescovo di Milano riaffermasse l'autorità del secondo in materia di polizia della fede, di censura e di controllo del mercato librario. Infatti i deputati di entrambi avrebbero dovuto procedere congiuntamente all'ispezione dei libri introdotti a Milano e alla sottoscrizione delle licenze di importazione ed esportazione dei volumi; le cause di semplice superstizione «quae non sapiunt haeresim» erano poi lasciate al solo tribunale arcivescovile. Il punto dolente era invece la concessione dell'*imprimatur* per la stampa dei libri, rivendicato dall'inquisitore. Ecco perché, nella seduta del 22 ottobre 1620, la Congregazione, presieduta da papa Paolo V, dopo aver sentito l'agente del cardinale Borromeo a Roma, stabilì che l'uso del termine *imprimatur* continuasse come in passato, ossia che esso fosse di competenza dell'inquisitore, dopo la sottoscrizione delle licenze di stampa da parte dei delegati arcivescovili.

Per una coincidenza, forse non casuale, nell'aprile 1620 il duca di Fria emanò un editto che riprendeva esplicitamente un precedente ordine regio del 1611 che a sua volta riproduceva quello del 1586, in cui si proibiva ai sudditi di stampare libri senza licenza preventiva del governatore o del Senato. Nel settembre successivo uno stampatore di Pavia fu quindi arrestato dal podestà della città per aver stampato alcune relazioni sulla Valtellina – in quel territorio, nel luglio precedente, aveva avuto luogo il “sacro macello” di riformati per mano del partito cattolico –, peraltro con licenza dell'inquisitore, senza debita licenza delle autorità secolari. L'inquisitore di Milano, Ippolito Maria Lanci, si assunse dunque il compito di negoziare con il presidente del Senato e il governatore sulla delicatissima questione. Costoro affermarono che non era loro intenzione pregiudicare la giurisdizione del Sant'Ufficio, ma le pressioni del domenicano, sostenuto da Roma, affinché l'editto in questione fosse annullato o le autorità almeno accettassero di rinunciare a ogni novità non ebbero alcun esito. Nel settembre 1621,

l'inquisitore Lambertenghi riferì alla Congregazione circa un nuovo abboccamento con le autorità:

pretende il Senato che s'osservi con dire che si come gli inquisitori et ordinarij invigilano che non si stampi cosa alcuna contra fidem, vel bonos mores, così ancho li Prencipi, che non si stampi cosa alcuna contro di loro, del che sono sicuri se viene da essi deputata qualche persona a questo fine. In Milano già molti anni sono fu dal Senato dassignato il segretario Sacco, il quale doppo l'imprimatur dell'inquisitore et approbatione d'uno in nome dell'Ill.m Sig.r Card.le Borromeo, mette *Vidit Saccus* e quando l'anno passato fu trattato dal padre commissario [l'inquisitore] che non s'innovasse cosa alcuna fu ancho detto, che quelli i quali hanno a fare stampare qualche libro nella città del Stato lo mandassero a Milano acciò fosse sottoscritto dal segretario Sacco nell'istesso modo, che sottoscrive quelli i quali si stampano nell'istessa città metropoli.

Il delicato equilibrio tra i diversi attori (l'inquisitore, il cardinale Borromeo e il Senato) si era rotto allorché un libraio e un tipografo di Cremona avevano stampato il volume del religioso teatino Alessandro Pellegrini sull'immunità delle chiese – altro tema assai caldo in quegli anni – con la licenza del solo inquisitore, senza l'autorizzazione del segretario del Senato Giovanni Battista Sacco. A questo punto il Senato – che, secondo il domenicano, non si curava di esaminare «tutte le scritture, che si danno alla stampa, ma solo le principali» – aveva dato ordine che i due fossero arrestati e i volumi sequestrati. D'altra parte, forte dell'editto, il podestà di Como aveva fatto incarcerare un libraio, con grave preoccupazione della Congregazione che s'intendesse davvero innovare in un campo che considerava di sua esclusiva pertinenza. La situazione appariva a padre Lambertenghi assai difficile perché il Sant'Ufficio non godeva della stessa stima di prima, come dimostrava il fatto che molti gentiluomini si erano ritirati dal suo servizio perché non avevano licenza di portare ogni genere di armi.

Censura libraria e porto d'armi rappresentarono, per molti versi, le due questioni che segnaronò il difficile equilibrio tra governo milanese, vescovi e inquisitori, in materia di polizia della fede durante il primo trentennio del Seicento. Il Senato, in particolare, non rinunciò a riaffermare le sue prerogative, come mostra l'ordine circa la censura libraria preventiva emanato nel 1627.

D'altro canto, sorsero nuovi contrasti tra l'inquisitore e la Curia arcivescovile, come dimostra l'ordine impartito al primo dalla Congregazione nel gennaio 1626 di ricorrere al cardinale Borromeo e di procurare di aggiustare «pacificamente» con lui la vertenza, così da comportarsi anche in altre analoghe occasioni. Inoltre la Congregazione esortò l'arcivescovo e ordinò il padre inquisitore affinché, nel caso avessero voluto commutare la pena di persone processate dai rispettivi tribunali e condannate nella congregazione milanese del Sant'Ufficio, il primo si degnasse d'informare il secondo, il quale, da parte sua, avrebbe dovuto ottenere il beneplacito di Borromeo.

Sebbene occorra approfondire ulteriormente questi aspetti, non sembra che la concorrenzialità tra le due giurisdizioni ecclesiastiche andasse scemando: basti pensare al fatto che, ai primi del 1627, l'inquisitore di Novara denunciò a Roma il fatto che i curati della diocesi assolvevano tranquillamente coloro che rifiutavano di denunciare al Sant'Ufficio le persone sospette di eresia, malgrado si trattasse di un caso riservato. Non mancarono peraltro tentativi da parte del supremo tribunale di mutare, a livello cerimoniale, i ruoli tra inquisitore e vicari generali: ad esempio, nel luglio 1630, la Congregazione incoraggiò l'inquisitore milanese a ri-

baltare la precedenza che spettava ai vicari negli atti pubblici, chiedendo contestualmente all'agente del cardinale Borromeo a Roma di dedurre ciò che l'arcivescovo avrebbe potuto avere in contrario.

5. Nuove piste di ricerca e alcune considerazioni conclusive

Un aspetto ancora poco analizzato dagli studiosi, anche per l'oggettiva difficoltà nel reperire la documentazione, è il ruolo dei consultori laici, esperti di diritto e teologia. Costoro erano chiamati a svolgere le funzioni di veri e propri consulenti degli inquisitori e, al contempo, operavano, a vari livelli, quali elementi di una sorta di *network* sociale dei tribunali. I consultori dei tribunali inquisitoriali lombardi e i modi in cui venivano scelti danno un'idea della fitta rete di rapporti che legava l'esercizio della polizia della fede alle strategie familiari e alle carriere politiche ed ecclesiastiche degli esponenti tanto del patriziato lombardo più in vista, quanto di personaggi che trovavano possibilità di ascesa sociale grazie al *patronage* ecclesiastico. Tre esempi sono particolarmente significativi: nel febbraio 1626, la Congregazione scrisse all'inquisitore e al vescovo di Cremona, il cardinale Pietro Campori, circa la contrastata nomina del dottor Cesare Carena a consultore del locale tribunale, caldeggiata da entrambi. Infatti il Collegio dei giureconsulti della città aveva protestato poiché che il personaggio in questione non era membro del medesimo Collegio. Nel confermare la decisione assunta dal vescovo e dall'inquisitore, la Congregazione raccomandava di fare in modo che gli altri due consultori lavorassero di buon grado con Carena «al servizio della giustizia, et del santo officio». In altri termini, l'appoggio dell'influente cardinale Campori e del padre inquisitore, unito a quello del cardinale Antonio Barberini *junior*, nipote di papa Urbano VIII, servirono al giurista cremonese a "sanare" la sua posizione. Infatti egli, già nel 1627, sarebbe asceso al rango di avvocato fiscale del tribunale inquisitoriale di Cremona.

Assai meno problematica fu senza dubbio la nomina a consultore del Sant'Ufficio di Milano di Francesco Pozzobonelli, membro del Senato, proposta dall'arcivescovo di Milano, il cardinale Cesare Monti, membro effettivo della Congregazione del Sant'Ufficio, di cui era stato anche assessore, e dall'inquisitore e pienamente approvata nel febbraio 1635 dal pontefice e dalla Congregazione del Sant'Ufficio, come emerge dalla lettera del cardinale Francesco Barberini, altro nipote e braccio destro di Urbano VIII. Non sappiamo per quanto tempo Pozzobonelli occupò la posizione di consultore inquisitoriale contemporaneamente a quello di senatore: tuttavia è importante notare come la sua carriera sarebbe culminata, nel 1638, nel conseguimento della fondamentale carica di reggente del *Consejo de Italia* a Madrid. Segno forse che le strategie del cardinale Monti e della Santa Sede contemplavano di gratificare personaggi dotati di significative prospettive di carriera ai più alti livelli del governo milanese e della corte di Madrid.

Particolarmente significativa è infine la vicenda illustrata da Monti a Francesco Barberini nel febbraio 1639: essendo rimasto vacante l'incarico di consultore-giurista del tribunale inquisitoriale ambrosiano, secondo la prassi, l'arcivescovo e l'inquisitore avrebbero dovuto proporre uno o due nomi alla Congregazione romana, fermo restando che di solito il secondo si conformava alla proposta del primo. La vacanza della posizione, sottolineò Monti, era dovuta al fatto che il suo titolare, il dottor Fabio Dugnani era stato promosso all'importante ufficio regio di questore del Magistrato straordinario. L'arcivescovo aveva avanzato la proposta di

sostituirlo con il conte Carlo Archinto. Aveva, però, appreso che era giunta a Roma un'altra candidatura, sostenuta da un prelado milanese non meglio identificato. Ora il cardinale fece presente che solo l'arcivescovo e l'inquisitore erano in grado di indicare alla Congregazione i soggetti migliori per gli interessi del Sant'Ufficio, soprattutto perché, ogni qual volta i consultori erano chiamati a ricoprire un ufficio regio, restavano «ben affetti et obligati all'arcivescovo, et al p. inquisitore», garantendo nella loro nuova posizione gli interessi del tribunale della fede. Cosa che, naturalmente, non sarebbe accaduta, in presenza di una nomina ottenuta per mezzo di mediatori in Curia. Dugnani, peraltro, sarebbe stato promosso senatore nel 1641.

In effetti le pressioni per ottenere l'incarico di consultore dei tribunali inquisitoriali non erano trascurabili: nel febbraio 1647, nonostante il cardinale Monti e l'inquisitore di Milano avessero avanzato alcune proposte per l'incarico di fiscale del tribunale, la Congregazione dispose che l'ufficio fosse attribuito a Giulio Cesare Pessotto, raccomandato dal cardinale Federico Sforza di Santa Fiora. Evidenti ragioni politiche spiegano perché contestualmente l'arcivescovo ottenne che il senatore Dugnani tornasse a essere nominato consultore al posto di Ottone Caimi, nominato reggente del *Consejo de Italia* a Madrid.

Come i suoi predecessori anche il cardinale Monti, durante il suo lungo episcopato (1632-50), fu senza dubbio il punto di riferimento fondamentale del Sant'Ufficio, nonché abile tessitore della politica pontificia nello Stato di Milano e nell'area elvetica. Non è un caso che, secondo una prassi ormai sedimentata, nel dicembre 1643, il nuovo inquisitore, frate Ambrogio Ruggeri, appena giunto a Milano, si recò a visitare l'arcivescovo come primo atto dopo aver preso possesso del suo ufficio. Tale atto, altamente simbolico, mostrava come l'autorità arcivescovile fosse ormai saldamente considerata come il punto di riferimento per l'attività inquisitoriale. Ulteriori ricerche dovranno chiarire meglio tempi e modi della costruzione del primato vescovile nella polizia della fede a Milano tra Cinque e Seicento e del suo rapporto con il potere politico e la società.